



Comune di
MONTESCUDO – MONTE COLOMBO
PROVINCIA DI RIMINI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4

Seduta del 24/02/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI.

L'anno duemilaventidue, il giorno ventiquattro del mese Febbraio alle ore 20:30 nella Sala Consiliare del Comune su intestato.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

N.	Nominativo	Carica	Presenza
1	CASADEI GIAN MARCO	SINDACO	Presente
2	GOZZI RUGGERO	CONSIGLIERE	Presente
3	TORDI SIMONE	CONSIGLIERE	Presente
4	ARCANGELI GILBERTO	CONSIGLIERE	Presente
5	BUCCELLATO ROSARIA	CONSIGLIERA	Assente Giust.
6	NICODEMO CATERINA	CONSIGLIERA	Presente
7	INNAURATO LORENZO	CONSIGLIERE	Presente
8	DOMINICI STEFANO	CONSIGLIERE	Presente
9	GUAGNELLI ALESSIA	CONSIGLIERA	Presente
10	CASTELLARI ELENA	CONSIGLIERA	Assente Giust.
11	GNESI MAURO	CONSIGLIERE	Assente Giust.
12	BALDACCI MICHELE	CONSIGLIERE	Assente Giust.
13	DEL BIANCO ROBERTO	CONSIGLIERE	Presente

Tot. Presenti N. 9	Tot. Assenti N. 4
--------------------	-------------------

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sindaco, Dott. Gian Marco Casadei.

Partecipa il Segretario Comunale Andrea Volpini, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

La seduta è Pubblica.

Nominati scrutatori i Signori: DOMINICI STEFANO, GUAGNELLI ALESSIA, DEL BIANCO ROBERTO.

Partecipa l'assessore esterno: ESPOSITO ALESSIA

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;

Viste le circolari del Ministero dell'Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;

Premesso che sulla proposta effettuata da AREA FINANZIARIA, TRIBUTI E PERSONALE sono stati espressi i seguenti pareri allegati alla delibera:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica:
Parere Favorevole
- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile:
Parere Favorevole

ai sensi dell'art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato dall'art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:



Comune di
MONTESCUDO – MONTE COLOMBO
PROVINCIA DI RIMINI

AREA FINANZIARIA, TRIBUTI E PERSONALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
n. 17 del 21/02/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI.

PRESO ATTO CHE con legge regionale 23.11.2015, n. 21 è stato istituito il Comune di Montescudo – Monte Colombo mediante fusione dei Comuni di Montescudo e Monte Colombo, a decorrere dal 1° gennaio 2016;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione del Commissario prefettizio, Dott. Clemente Di Nuzzo, con poteri del Consiglio Comunale n. 45 del 23/03/2016 avente ad oggetto “Approvazione dei regolamenti di disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.)”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30/03/2017 avente ad oggetto “Modifica al regolamento di disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) approvato con Deliberazione del Commissario prefettizio con poteri del Consiglio Comunale n. 45 del 23/03/2016”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 23/03/2018 avente ad oggetto “Modifica del regolamento di disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) – Tari, approvato con deliberazione del commissario prefettizio (con poteri di consiglio comunale) n. 45 del 23/03/2016”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 06/08/2021 ad oggetto “Approvazione modifiche al regolamento per l’applicazione della TARI”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30/06/2021 ad oggetto “Approvazione modifiche al regolamento per l’applicazione della TARI”.

PREMESSO

- Che l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di leggevigenti»*;
- con l’entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, ad opera del comma 702, art. 1, della Legge n. 147/2013;

DATO ATTO che il termine per approvare un regolamento ed eventuali modifiche con effetto retroattivo al 1° gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28

dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;*

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre u.s. pubblicato in GU n. 309 del 30/12/2021 nel quale si stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022

RICHIAMATO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*», il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

RICHIAMATO l'art. 21 "Attività di controllo e sanzioni", punto 11), il quale dispone che: *“ In caso di tardiva presentazione della dichiarazione, nei tempi e nei modi stabiliti dal presente regolamento, verrà applicata una sanzione fissa pari a 50 euro oltre spese di notifica”;*

VISTA la volontà dell'amministrazione di eliminare la sopraccitata disposizione;

EVIDENZIATO che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di aggiornamento dell'attuale testo regolamentare riguarda unicamente l'art. 21, con l'eliminazione del punto 11);

DATO ATTO che per quanto non espressamente regolamentato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Tari;

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere a modificare il regolamento TARI, per le motivazioni sopra citate;

VISTI

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario;
- il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00;

PROPONE

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **DI APPROVARE** l'abrogazione del punto 11 dell'art. 21 "Attività di controllo e

sanzioni” il quale dispone che “ *In caso di tardiva presentazione della dichiarazione, nei tempi e nei modi stabiliti dal presente regolamento, verrà applicata una sanzione fissa pari a 50 euro oltre spese di notifica*”;

3. **DI DARE ATTO CHE** l’art. 21 “*Attività di controllo e sanzioni*”, a seguito dell’abrogazione di cui al punto 11) dispone:

Art. 21 – Attività di controllo e sanzioni

- 1) *L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.*
- 2) *Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentazione in giudizio per le controversie relative alla tassa stessa.*
- 3) *Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l’accesso ai locali ed aree assoggettabili alla tassa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rivelazione, l’accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all’articolo 2729 del codice civile.*
- 4) *In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un atto di accertamento contenente il sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento della tassa non versata, degli interessi legali e delle spese di notifica. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento della tassa, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell’importo non versato o tardivamente versato.*
- 5) *Per le utenze non domestiche alle quali sia stato inviato, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, la comunicazione relativa agli importi dovuti tramite posta elettronica certificata, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento della tassa, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell’importo non versato o tardivamente versato, omettendo l’invio del sollecito di pagamento di cui al comma 4 del presente articolo.*
- 6) *In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica l’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.*
- 7) *In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento della tassa non versata, con un minimo di 50 euro.*

- 8) *In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento della tassa non versata, con un minimo di 50 euro.*
- 9) *In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.*
- 10) *Le sanzioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento della tassa, se dovuta, della sanzione e degli interessi.*
- 11) *Sulle somme dovute a titolo di tassa a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.*
- 12) *Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa. Analogamente non si procede al rimborso per somme fino a 12,00 €*
- 13) *Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente riscosse a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TARI, potrà essere destinata al personale del Settore entrate ai sensi dell'art. 1, comma 1091, del Legge n. 145/2018.*

4. **DI APPROVARE** il nuovo regolamento di disciplina della TARI, riportato nell'allegato "A", che della presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale;
5. **DI PRENDERE ATTO** che le suddette modifiche regolamentari avranno efficacia dal 01 gennaio 2022;
6. **DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

PROPONE ALTRESI'

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Vicesindaco Tordi illustra il punto posto all'ordine del giorno.
Nessuno dei consiglieri chiede di intervenire.

Con 8 voti favorevoli e palesi ed un astenuto (Roberto Del Bianco) resi nei modi di legge dai 9 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi art.134, 4° comma del TUEL 267/2000, con successiva separata votazione che riporta il seguente esito: 8 voti favorevoli ed un astenuto (Roberto Del Bianco) resi nei modi di legge dai 9 consiglieri presenti e votanti.

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
DOTT. GIAN MARCO CASADEI

*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005
e ss.mm*

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANDREA VOLPINI

*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005
e ss.mm*